



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera del 23 Giugno 2026

UnitelmaSapienza

Università degli studi di Roma

www.unitelmasapienza.it



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
23 GIUGNO 2026**

Nell'anno **duemilaventisei** addì 23 giugno, alle ore 15.20, presso la sede di UnitelmaSapienza, in Piazza Sassari n. 4 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, convocato con nota del Rettore prot. n. 0029931 del giorno 17/06/2026, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

OMISSIS

5. DIREZIONE GENERALE

5.b Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 professore associato ai sensi dell'art. 18 L. 240/2010, GSD 14/GSPS-07, SSD GSPS-07/B — Sociologia del Diritto e della Devianza, indetta con D.R. n. 149 del 5 agosto 2024 — Determinazione in ordine alla chiamata del vincitore, in esecuzione delle sentenze T.A.R. Lazio, Sez. III ter, n. 3280/2026 e Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4358/2026.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 50/26

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesse in fatto

VISTO il bando di concorso indetto con D.R. n. 149 del 5 agosto 2024, recante l'indizione, con carattere d'urgenza, di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 professore associato ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010 per il gruppo scientifico-disciplinare 14/GSPS-07, settore scientifico-disciplinare GSPS-07/B — Sociologia del Diritto e della Devianza, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche;

DATO ATTO che il predetto bando è stato indetto in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2024 — con cui erano stati attribuiti n. 9,9 punti organico al Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche — e della successiva deliberazione del Senato Accademico del 25 luglio 2024 recante la programmazione del fabbisogno (n. 9 PA, n. 2 RTT, n. 7 RTDA), nel quadro regolatorio costituito dal D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, e nella precisa finalità — espressamente enunciata nelle premesse del D.R. 154/2024 — di “far fronte ai requisiti minimi di docenza previsti dal D.M. 1154/2021” per i corsi afferenti al Dipartimento;

RILEVATO che alla data di indizione del bando era pubblicamente nota e annunciata - attraverso i tavoli tecnici, le interlocuzioni MUR-CRUI e gli atti di indirizzo ministeriale - l'imminente revisione dei requisiti minimi di docenza per gli Atenei telematici, in senso più favorevole alle Università, poi confluita nel D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 (pubblicato in G.U. 6 febbraio 2025, n. 30);

RILEVATO che, proprio in considerazione di tale prevedibile ma allora non ancora certo né cristallizzato mutamento del quadro regolatorio, l'Ateneo ha inserito nei bandi pubblicati in detta finestra temporale, all'art. 12, una clausola di riserva del seguente tenore letterale:

«È fatta riserva da parte dell'Ateneo di interrompere in qualsiasi fase del procedimento la procedura di reclutamento o di non darvi corso in caso di sua conclusione in relazione a valutazioni insindacabili sul raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per la sostenibilità dei corsi di studio previsti dalla normativa vigente o da modifiche medio tempore intervenute»;

RILEVATO che la clausola contempla, in alternativa fra loro, due distinte ipotesi applicative: (a) valutazioni sui requisiti minimi previsti dalla “normativa vigente”; (b) valutazioni sui requisiti minimi derivanti da “modifiche medio tempore intervenute”; e che è precipuamente quest'ultima ipotesi a venire in rilievo nel caso oggetto della presente deliberazione;

DATO ATTO che la procedura concorsuale si è regolarmente svolta e con D.R. n. 247 del 25 novembre 2024 sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice dai quali è risultato vincitore il Dott. Giacomo Viggiani (di seguito, “il vincitore”);

DATO ATTO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, nella seduta del 5 dicembre 2024, ha approvato all'unanimità la proposta di chiamata del Dott. Giacomo Viggiani quale professore associato per il GSD 14/GSPS-07, SSD GSPS-07/B — Sociologia del Diritto e della Devianza, trasmettendo gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'adozione della deliberazione finale ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. e), della L. 240/2010;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione non ha adottato prima d'oggi alcuna determinazione sulla proposta di chiamata del Dott. Giacomo Viggiani;

DATO ATTO che avverso il silenzio serbato dall'Università il Dott. Giacomo Viggiani ha proposto, dinanzi al T.A.R. Lazio, ricorso per l'accertamento del silenzio - inadempimento (R.G. n. 15819/2025), chiedendo altresì il risarcimento del danno subito;

RILEVATO che il T.A.R. Lazio, Sez. III ter, con sentenza n. 3280/2026, depositata e pubblicata in data 20 febbraio 2026:

a) ha accolto il ricorso e accertato l'illegittimità del silenzio serbato dall'Università in relazione alla conclusione della procedura di chiamata, rilevando che la clausola di riserva di cui all'art. 12 del bando non esonera l'Ateneo dall'obbligo di adottare un provvedimento espresso e motivato — positivo o negativo — in ordine alla chiamata del vincitore, e che anche l'eventuale esercizio della riserva costituisce una scelta provvedimentale da esternare e motivare;

b) ha disposto la separazione del giudizio e la conversione del rito in ordinario per la trattazione della domanda risarcitoria, fissando udienza pubblica al 27 ottobre 2026;

c) ha ordinato all'Università di provvedere sulla chiamata del ricorrente entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrente dalla comunicazione o notifica della sentenza, precisando in motivazione che «rimane chiaramente fermo il potere

dell'amministrazione in considerazione della clausola di riserva prevista dall'art. 12 del d.r. n. 149 del 2024 di *"interrompere in qualsiasi fase del procedimento la procedura di reclutamento o di non darvi corso in caso di sua conclusione, in relazione a valutazioni insindacabili sul raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per la sostenibilità dei corsi di studio previsti dalla normativa vigente o da modifiche medio tempore intervenute"*».

DATO ATTO che l'Ateneo ha proposto appello avverso la predetta sentenza, iscritto al n. R.G. 02253/2026 del Consiglio di Stato;

RILEVATO che il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 4358/2026, deliberata il 19 maggio 2026 e pubblicata il 1° giugno 2026, ha respinto l'appello proposto dall'Ateneo, confermando integralmente le statuizioni del giudice di primo grado, incluso l'obbligo di adottare un provvedimento espresso e motivato in ordine alla chiamata del vincitore;

RITENUTO di dover dare puntuale e tempestiva esecuzione alle statuizioni dei giudici amministrativi, mediante l'adozione del presente provvedimento espresso, fondato su un'adeguata istruttoria documentale della modifica medio tempore intervenuta — alla cui rilevanza decisoria la clausola di riserva espressamente fa riferimento — e delle sue concrete implicazioni sulla sostenibilità dell'offerta formativa.

Premesse in diritto

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, ed in particolare l'art. 18, comma 1, in tema di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ed in particolare la lett. e), che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza ad approvare la proposta di chiamata formulata dal Consiglio di Dipartimento;

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;

VISTO il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, recante "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", ed in particolare l'allegato D, contenente le aree disciplinari di afferenza delle classi dei corsi di studio con le relative numerosità di riferimento ai fini della definizione degli standard minimi della docenza, vigente al momento dell'indizione del bando e della proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento del 5 dicembre 2024;

VISTO il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835, pubblicato in G.U. 6 febbraio 2025, n. 30, recante le nuove linee guida per l'offerta formativa a distanza e le misure di coordinamento della disciplina del D.M. 1154/2021, il quale, con riferimento ai corsi erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, ha modificato in senso più favorevole agli Atenei telematici il rapporto tra numerosità degli studenti e docenti di riferimento, di cui all'allegato 2;

VISTO lo Statuto di Unitelma Sapienza ed in particolare l'art. 21, comma 1, che individua il Consiglio di Amministrazione quale organo di programmazione strategica, finanziaria e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria dell'Ateneo, e il comma 9, lett. h) ed i), che attribuisce al medesimo Organo la competenza a deliberare le

consistenze di organico dei docenti e dei ricercatori e ad approvare il piano di assunzione, su proposta del Senato Accademico;

VISTO il Regolamento di Ateneo per le procedure di chiamata, approvato con D.R. n. 241/2024, ed in particolare gli artt. 9 e 28, in tema di chiamata dei professori di II fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 240/2010;

RICHIAMATO l'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo;

VISTE le sentenze T.A.R. Lazio, Sez. III ter, n. 3280/2026 del 20 febbraio 2026, e Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4358/2026 del 1° giugno 2026, con le quali è stato accertato il silenzio inadempimento dell'Ateneo e disposto l'obbligo di adottare un provvedimento espresso e motivato in ordine alla chiamata del vincitore;

Considerato

1. Sulla cornice normativa e sulla ratio della clausola di riserva.

Al momento dell'indizione della procedura concorsuale di cui trattasi, il quadro regolatorio di riferimento per i requisiti di docenza era costituito dal D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, sulla cui base l'Ateneo aveva programmato il proprio fabbisogno di personale docente.

Le procedure di concorso bandite — ivi compresa quella oggetto della presente deliberazione — rispondevano a una specifica e dichiarata esigenza dell'Ateneo (recepita testualmente nelle premesse del D.R. 149/2024): far fronte ai requisiti minimi di docenza previsti dal D.M. 1154/2021. La disciplina del 2021, infatti, aveva sensibilmente aggravato i requisiti previsti dal previgente D.M. 6/2019, mettendo a serio rischio l'accreditamento dei corsi di studio che l'Ateneo aveva legittimamente strutturato sulla base della normativa anteriore. L'Ateneo si trovava di fronte ad una scelta obbligata: predisporre immediatamente un piano di adeguamento del proprio contingente di docenti ai nuovi indici di cui al D.M. 1154/2021, oppure mettere a repentaglio la sostenibilità dei corsi avviati e, più in generale, la sostenibilità stessa dell'Ateneo.

Di fronte a tale evenienza "necessitata", l'Ateneo approvava una programmazione diretta a colmare le carenze rispetto ai requisiti minimi, ma — consapevole dell'imminente revisione regolamentare di cui si dirà al successivo § 2 — decideva contestualmente di inserire nei bandi un'apposita ed esplicita clausola di riserva, con lo scopo di dare espresso e chiaro avvertimento ai partecipanti del fatto che, ove le "modifiche medio tempore intervenute" avessero fatto cadere lo stato di necessità nel quale l'Ateneo versava, non si sarebbe proceduto all'assunzione in qualsiasi fase del procedimento e anche a procedimento concluso.

La clausola, nel suo tenore letterale, contempla in via alternativa due distinte ipotesi applicative: (a) valutazioni sui requisiti minimi previsti "dalla normativa vigente"; (b) valutazioni sui requisiti minimi derivanti da "modifiche medio tempore intervenute". Le due ipotesi sono autonome: ciascuna costituisce, da sola, un presupposto sufficiente per l'esercizio della riserva. La presente deliberazione si fonda esclusivamente sulla seconda — la modifica medio tempore intervenuta — e non sulla prima.

Il Consiglio dà atto, con piena trasparenza, che alla data di pubblicazione del bando (5 agosto 2024) e della proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento (5 dicembre 2024), applicando i parametri del D.M. 1154/2021 allora vigenti, il posto messo a concorso era effettivamente coerente con il fabbisogno di docenza programmato: ciò del resto è esplicitato nelle stesse premesse del bando. Il presupposto della presente determinazione, quindi, non è la non-necessità del posto rispetto al D.M. 1154/2021, bensì il sopravvenire di una modifica regolatoria — già prevedibile alla data del bando e intervenuta in data 06 dicembre 2024, ovvero il giorno dopo la proposta di chiamata del Dipartimento — che ha fatto venir meno, in radice, quel medesimo fabbisogno.

2. Sulla prevedibilità e prossimità della modifica medio tempore intervenuta.

L'imminente revisione dei requisiti minimi di docenza per gli Atenei telematici, in senso più favorevole agli stessi, era — alla data di indizione del bando — oggetto di pubblica e ufficiale conoscenza. L'istruttoria di cui all'Allegato A documenta, in particolare:

- (i) le interlocuzioni svoltesi nei tavoli tecnici MUR-CRUI in tema di revisione del D.M. 1154/2021 con specifico riguardo agli Atenei telematici;
- (ii) gli atti di indirizzo e le pubbliche comunicazioni del Ministero da cui risultava prefigurata la modifica del rapporto numerosità studenti/docenti di riferimento per i corsi erogati in modalità c) e d);
- (iii) la tempistica effettiva: il D.M. 1835/2024 è stato adottato il 6 dicembre 2024 — il giorno immediatamente successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento della proposta di chiamata del Dott. Viggiani (5 dicembre 2024) — confermando puntualmente, e in tempi estremamente prossimi, la previsione che aveva indotto l'Ateneo a inserire la clausola di riserva.

Si tratta dunque non di una vaga possibilità futura ma di una sopravvenienza specifica, documentata, prossima e poi effettivamente verificatasi nei termini attesi. La “modifica medio tempore intervenuta” richiamata dalla clausola dell'art. 12 trova qui la sua esatta corrispondenza.

3. Sull'incidenza decisoria della modifica medio tempore — il D.M. 1835/2024.

Il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835, ha rideterminato — in senso più favorevole agli Atenei telematici — il rapporto tra numerosità degli studenti e docenti di riferimento per i corsi erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza (cfr. allegato 2 del decreto). La conseguenza diretta della novella è una riduzione del numero minimo di docenti di riferimento richiesti per la sostenibilità dei corsi, rispetto a quanto previsto dall'allegato D del D.M. 1154/2021.

Dalla puntuale ricognizione condotta dagli Uffici sulla base del nuovo quadro normativo, e analiticamente illustrata nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, emerge che, applicando i parametri del D.M. 1835/2024 all'offerta formativa attivata e programmata dall'Ateneo, il posto messo a concorso con il bando indicato in oggetto — necessario sotto il vecchio quadro — non risulta più necessario ai fini del raggiungimento e del mantenimento dei requisiti minimi di docenza dei corsi di studio per i quali era stato originariamente previsto. In particolare,

gli indicatori di sostenibilità relativi a tali corsi risultano integralmente soddisfatti — con margine — anche in assenza della copertura del posto in questione, sulla base del solo organico attualmente in servizio.

Il venir meno del fabbisogno è dunque la diretta e documentata conseguenza della modifica regolatoria sopravvenuta, esattamente nella prospettiva contemplata dalla seconda ipotesi della clausola di riserva.

4. Sull'applicabilità decisoria del D.M. 1835/2024 in forza della clausola di riserva.

Nel caso di specie, il T.A.R. Lazio nella sentenza n. 3280/2026 e il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4358/2026 hanno entrambi riconosciuto il potere dell'Ateneo, fondato sulla clausola di riserva di cui all'art. 12 del bando, di adottare — con atto espresso e motivato — la determinazione di non dar corso alla chiamata del vincitore.

Il D.M. 1835/2024 è stato adottato il 6 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 febbraio 2025 (n. 30), dunque successivamente all'indizione del bando di concorso con D.R. n. 149 del 5 agosto 2024, di talché in astratto non sarebbe applicabile *ratione temporis* alla medesima procedura comparativa.

Tuttavia il principio *tempus regit actum* — pienamente condiviso in linea generale — incontra nel caso di specie una specifica e legittima deroga pattizia, espressamente stabilita dalla stessa clausola dell'art. 12 del bando. La clausola contempla, accanto all'ipotesi della normativa “vigente”, anche l'autonoma e ulteriore ipotesi delle “modifiche medio tempore intervenute”: e tale seconda ipotesi non avrebbe alcun ambito applicativo se non consentisse all'Ateneo di attribuire rilevanza decisoria proprio a un quadro normativo sopravvenuto rispetto alla data della decisione iniziale. Diversamente opinando — e cioè ritenendo che la “modifica medio tempore” non possa fondare la decisione perché non vigente *ratione temporis* al momento del verbale — la seconda parte della clausola sarebbe priva di qualsiasi portata utile, in violazione del canone interpretativo per cui ogni clausola contrattuale o procedimentale deve essere intesa nel senso in cui possa avere effetto piuttosto che in quello in cui non ne avrebbe alcuno.

Il Consiglio osserva, sotto tale profilo, che la legittimità della clausola — comprensiva di entrambe le sue ipotesi applicative — è stata espressamente affermata dal T.A.R. Lazio (v. pag. 3: «Rimane chiaramente fermo il potere dell'amministrazione in considerazione della clausola di riserva prevista dall'art. 12 del d.r. n. 149 del 2024 di “*interrompere in qualsiasi fase del procedimento la procedura di reclutamento o di non darvi corso in caso di sua conclusione, in relazione a valutazioni insindacabili sul raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per la sostenibilità dei corsi di studio previsti dalla normativa vigente o da modifiche medio tempore intervenute*”»). La clausola, accettata dal candidato con la presentazione della domanda, costituisce dunque la base giuridica autonoma in forza della quale l'Ateneo può legittimamente fondare la presente determinazione sul quadro normativo sopravvenuto.

Con l'adozione della presente deliberazione, l'Ateneo dà compiuta esecuzione alle statuizioni definitive dei giudici amministrativi, adempiendo all'obbligo di provvedere con atto espresso e motivato nel termine assegnato.

5. Sulla posizione del vincitore e sul bilanciamento degli interessi.

Il Consiglio ha presente che la determinazione di non procedere alla chiamata incide su una posizione qualificata, quale è quella del vincitore di una procedura selettiva regolarmente conclusasi. Tale posizione, tuttavia, non si traduce, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, in un diritto soggettivo perfetto alla chiamata, bensì in un interesse legittimo pretensivo che recede a fronte di un'adeguata motivazione fondata su un interesse pubblico prevalente, espressamente e chiaramente prefigurato nel bando attraverso la clausola di riserva accettata con la domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso di specie, l'affidamento del vincitore sul completamento della procedura era riposto su una situazione di fatto e di diritto — la necessità del posto ex D.M. 1154/2021 — che è venuta meno per effetto di una sopravvenienza espressamente contemplata, come ipotesi rilevante, dalla clausola dell'art. 12 del bando. Il vincitore, partecipando al concorso, ha accettato la portata della clausola e, dunque, la possibilità che una modifica regolatoria medio tempore intervenuta determinasse il venir meno del fabbisogno e, conseguentemente, la non chiamata. L'aspettativa legittimamente tutelabile è quindi compatibile con il rischio espressamente prefigurato dal bando.

Nel bilanciamento tra tale aspettativa e l'interesse pubblico alla sostenibilità dell'offerta formativa, alla corretta allocazione delle risorse pubbliche e al rispetto del quadro normativo aggiornato, il Consiglio ritiene che debba prevalere quest'ultimo. Reclutare personale docente oltre il fabbisogno — quale risulta, nel caso di specie, dal nuovo quadro regolatorio — non costituisce un atto neutro, ma rischia di alterare gli equilibri di programmazione del personale, di incidere negativamente sui margini delle facoltà assunzionali future e, in ultima analisi, di pregiudicare il corretto impiego delle risorse pubbliche destinate alla docenza.

6. Sull'istruttoria e sulla congruità della motivazione.

L'istruttoria condotta dagli Uffici, integralmente illustrata nell'Allegato A, ha riguardato: (i) la ricostruzione documentale della prevedibilità e prossimità, alla data del bando, della modifica regolatoria poi confluita nel D.M. 1835/2024; (ii) la sintesi delle modifiche introdotte da quest'ultimo decreto rispetto al D.M. 1154/2021, con specifico riferimento ai parametri di docenza per gli Atenei telematici; (iii) la simulazione applicativa dei nuovi parametri all'offerta formativa attivata e programmata dall'Ateneo, con verifica numerica corso per corso; (iv) la simulazione "con e senza" chiamata del Dott. Giacomo Viggiani sul SSD GSPS-07/B.

Le risultanze di tale istruttoria, recepite dal Consiglio, costituiscono il fondamento oggettivo e verificabile della presente determinazione.

Per tali ragioni, il Consiglio ritiene che ricorrano integralmente i presupposti per l'applicazione della seconda ipotesi della clausola di riserva di cui all'art. 12 del bando e

che la presente deliberazione fornisca compiuta esecuzione a quanto statuito dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 3280/2026 e dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4358/2026 in punto di adozione di un provvedimento espresso e motivato

Presenti n.6, votanti n.6: con voto unanime nelle forme di legge dal Presidente Bruno Botta e dai Consiglieri: Basilica, Diliberto, Garzia, Giovenale, Ranalli.

DELIBERA

per le ragioni e nei termini esposti in premessa e in motivazione, che qui si intendono integralmente richiamati e trasfusi:

- 1.** di adottare il provvedimento espresso previsto dalle sentenze T.A.R. Lazio, Sez. III ter, n. 3280/2026 e Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4358/2026, in ordine alla chiamata del Dott. Giacomo Viggiani, vincitore della procedura indetta con D.R. n. 149 del 5 agosto 2024 e conclusasi con D.R. n. 247 del 25 novembre 2024;
- 2.** di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato A contenente l'istruttoria, articolata sulla documentazione della modifica medio tempore intervenuta (D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835) e dei suoi effetti sulla sostenibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo;
- 3.** di determinare, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e delle motivazioni di cui in premessa, di non procedere alla chiamata del Dott. Giacomo Viggiani, avvalendosi della seconda ipotesi della clausola di riserva di cui all'art. 12 del bando — relativa alle “modifiche medio tempore intervenute” — la cui legittimità è stata espressamente riconosciuta dal giudice amministrativo;
- 4.** di dare atto che la presente determinazione è fondata sulla modifica regolatoria sopravvenuta per effetto del D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835, il quale, modificando in senso più favorevole agli Atenei telematici i requisiti minimi di docenza definiti dal D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, ha determinato il venir meno della necessità della copertura del posto messo a concorso ai fini della sostenibilità dei corsi di studio dell'Ateneo;
- 5.** di dare atto che la presente determinazione è adottata in esecuzione delle sentenze T.A.R. Lazio n. 3280/2026 e Consiglio di Stato n. 4358/2026;
- 6.** di disporre la notifica del presente provvedimento al Dott. Giacomo Viggiani, ai sensi di legge con l'indicazione dei termini e dell'Autorità giurisdizionale cui è possibile ricorrere ai sensi degli artt. 3, comma 4, della medesima legge e 41 c.p.a.;
- 7.** di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo on line dell'Ateneo ai sensi della normativa vigente.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante all'unanimità.

OMISSIS

Alle ore 16.35 la seduta viene tolta.

Dell'adunanza odierna è redatto il presente verbale, approvato seduta stante dispositiva.

IL DIRETTORE GENERALE
SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Mauro Giustozzi

IL RETTORE
PRESIDENTE
F.to Bruno Botta